




La nuova revisione legale nel terzo settore: dalla teoria alla pratica

Franca Fabietti

Componente della Commissione Diritto del Lavoro






Il codice del terzo settore avrà bisogno a sua volta, di una serie di decreti ministeriali perché funzioni, nella pratica, tutto quanto previsto.



Gli Enti del Terzo settore sono individuati tramite un **elenco tassativo** composto da tipologie “speciali” e una categoria più residuale.

In particolare sono considerati ETS:

- le organizzazioni di volontariato (artt. 32 e s.s);
 - le associazioni di promozione sociale (artt. 35 e s.s);
 - gli enti filantropici (art. 37 e ss.)
 - le reti associative (art. 41 e ss.)
- 
- le imprese sociali, disciplinate da apposito decreto
 - le cooperative sociali e le società di mutuo soccorso, disciplinate dalle legge 381/1991 e dalla legge 3818/1886
 - le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale che operano in uno dei settori di cui all'art. 5.



Restano esclusi:

- Le amministrazioni pubbliche;
- Formazioni e associazioni politiche;
- Sindacati, associazioni professionali, associazioni di datori di lavoro





- **L'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore è obbligatoria** per essere riconosciuti ETS.
- E' importante ricordare che le **agevolazioni** fiscali e le facilitazioni riportate nel Codice del Terzo settore dipendono dall'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore.
- A partire dall'esercizio successivo all'autorizzazione della Comunità Europea e comunque non prima dell'effettiva operatività del Registro unico, vengono abrogate le norme relative agli attuali registri delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale).
Con l'**abrogazione della normativa Onlus**, viene implicitamente a mancare il registro delle Onlus.



Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali) esercitano in **via esclusiva e principale** una o più attività di «**interesse generale**» per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale esplicitate dall'art. 5 del CTS risultano essere suddivise in 21 categorie, le stesse devono essere realizzate in via esclusiva e/o principale

Gli ETS possono svolgere anche «**attività diverse**» a condizione che vengano elencate nell'atto costitutivo e nello statuto e siano attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

I limiti e i criteri per lo svolgimento delle attività diverse sono definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto Ministero dell'economia e delle finanze tenuto conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'**insieme delle risorse**, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Il decreto dovrà tener conto non solo dei ricavi ma anche dei costi (risorse umane, strumentali e finanziarie)



1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, **tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi dell'art. 281/1991;**

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016,

n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.



FONTI DEGLI ETS

- **Codice del Terzo settore**

Si applica agli ETS compresi quelli che hanno una disciplina particolare tra cui ODV e APS;

- **Codice civile**

Si applica agli ETS in via residuale e agli enti non ETS

Nuovo art. 42 *bis* a tutti gli enti, ETS e non (trasformazione, fusione e scissione)

- **DPR 361/2000 procedura di riconoscimento enti non ETS**
- **Decreto n.112/2017 disciplina Impresa sociale**
- **Legge 381/1991 disciplina cooperative sociali**



TITOLO I: Disposizioni generali, art. 1-3;

TITOLO II: Enti del terzo settore in generale, art. 4-16;

TITOLO III: Volontario e attività di volontariato, art. 17-19;

TITOLO IV: Associazioni e Fondazioni del terzo settore, 20-31;

TITOLO V: Particolari categorie di enti del terzo settore

- Organizzazioni di Volontariato (ODV), art. 32-34;
- Associazioni di Promozione sociale (APS), art. 35-36;
- Enti filantropici, art. 37-39;
- Imprese Sociali, art. 40;
- Reti associative, art. 41;
- Società di mutuo soccorso, art. 42-44;

TITOLO VI: Registro unico nazionale del terzo settore, art. 45-54

TITOLO VII: Rapporti con gli enti pubblici, art. 55-57

TITOLO VIII: Promozione e sostegno degli enti del terzo settore, art. 58-76;

TITOLO IX: Titoli di solidarietà degli ETS e altre forme di finanza sociale, art. 77-78;

TITOLO X: Regime fiscale degli ETS, art. 79-89;

TITOLO XI: Controlli e coordinamento, art. 90-97;

TITOLO XII: Disposizioni transitorie e finali, art. 98-104




Il Registro unico rappresenta la risposta a:

- **L'esigenza di semplificazione e razionalizzazione** della situazione ad oggi esistente, in cui vi è una molteplicità di albi e registri di carattere regionale o nazionale (si pensi ai registri delle ODV e delle APS gestiti dalle Regioni e Province autonome, o all'Anagrafe delle Onlus gestita dall'Agenzia delle entrate) Quando il Registro unico sarà istituito vi sarà un unico "contenitore" per tutti gli ETS, con regole e procedure di iscrizione finalmente uniformi (da definire con decreto del MLPS);
- **L'esigenza di trasparenza:** tutti possano conoscere quali sono gli ETS che operano sul territorio nazionale, in esso saranno infatti contenute non solamente le informazioni di base dell'ente (quali la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione, il codice fiscale) ma anche notizie e dati più specifici, quali l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta, le generalità del rappresentante legale e dei soggetti che ricoprono cariche sociali, le modifiche dello Statuto e soprattutto i rendiconti economici e sociali dell'ente, che dovranno essere depositati ogni anno presso il Registro unico pena la cancellazione dallo stesso.


Il RUNTS non è ancora operativo. Il Codice del Terzo settore si è preoccupato di disciplinare la **situazione transitoria che riguarda tutti gli enti iscritti nei registri ad oggi ancora vigenti** (ad esempio le ODV, le APS e le Onlus). Sia all'art. 54, c. 4 che all'art. 101, c. 2 si stabilisce che fino all'operatività del Registro unico sono ancora vigenti i registri ad oggi esistenti, e quindi le associazioni iscritte in essi (in particolare ODV, APS ed Onlus) conservano i benefici derivanti da tale iscrizione. Sempre l'art. 101, c. 2 dispone un termine (**03/08/2019**) entro il quale le ODV, le APS e le Onlus ad oggi iscritte nei rispettivi registri dovranno modificare i loro Statuti per adeguarsi alle nuove disposizione e soprattutto in vista dell'iscrizione al Registro unico: il termine disposto è quello di diciotto mesi dall'entrata in vigore del Codice, quindi entro febbraio del 2019



Gli ETS devono redigere il bilancio di esercizio



Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate < 220.000



Secondo la modulistica definita con decreto ed Ministero e lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore



ATTIVO		ANNO T	ANNO T-1
A)	Crediti vs associati per versamento di quote		
B)	IMMOBILIZZAZIONI		
	Immobilizzazioni immateriali		
	immobilizzazioni immateriali		
	immobilizzazioni finanziarie		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)		
C)	Attivo circolante		
I	Rimanenze		
II	Crediti		
III	Attività finanziarie che non costituiscono imm.		
IV	Disponibilità liquide		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)		
D)	Ratei e risconti		
	TOTALE ATTIVO		
PASSIVO		ANNO T	ANNO T-1
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione		
II	Patrimonio vincolato		
III	Patrimonio libero		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO A)		
B)	Fondo per rischi e oneri		
C)	Trattamento di fine rapporto		
D)	Debiti		
E)	Ratei e Risconti		
	TOTALE PASSIVO		



Rendiconto Gestionale

ONERI	Anno	Anno T-	PROVENTI E RICAVI	Anno	Anno T-
	T	1		T	1
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi e ricavi da attività tipiche		
1.1) Acquisti			1.1) Da contributi su progetti		
1.2) Servizi			1.2) Da contratti con enti pubblici		
1.3) Godimento beni di terzi			1.3) Da soci ed associati		
1.4) Personale			1.4) Da non soci		
1.5) Ammortamenti			1.5) Altri proventi e ricavi		
1.6) Oneri diversi di gestione			1.6)		
1.7)...					
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1) Raccolta 1			2.1) Raccolta 1		
2.2) Raccolta 2			2.2) Raccolta 2		
2.3) Raccolta 3			2.3) Raccolta 3		
2.4) Attività ordinaria di promozione			2.4) Altri		



3) Oneri da attività accessorie

3.1) Acquisti

3.2) Servizi

3.3) Godimento beni di terzi

3.4) Personale

3.5) Ammortamenti

3.6) Oneri diversi di gestione

3.7)...

**3) Proventi e ricavi da attività
accessorie**

3.1) Da Attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Da soci ed associati

3.4) Da non soci

3.5) Altri proventi e ricavi

3.6)...



ONERI

4) Oneri finanziari e patrimoniali

- 4.1) Su rapporti bancari
- 4.2) Su prestiti
- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali
- 4.5) Oneri straordinari

5) Oneri di supporto generale

- 5.1) Acquisti
- 5.2) Servizi
- 5.3) Godimento beni di terzi
- 5.4) Personale
- 5.5) Ammortamenti
- 5.6) Altri oneri
- 5.7)...

Risultato gestionale positivo

Anno T | **Anno T-1**

PROVENTI E RICAVI

4) Proventi finanziari e patrimoniali

- 4.1) Da rapporti bancari
- 4.2) Da altri investimenti finanziari
- 4.3) Da patrimonio edilizio
- 4.4) Da altri beni patrimoniali
- 4.5) Proventi Straordinari

Risultato gestionale negativo

Anno T | **Anno T-1**





La relazione di missione deve:

- Illustrare le poste del bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- Deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle principali, svolte dagli ETS. Questa annotazione può essere effettuata anche in calce al rendiconto per cassa.



Rendiconto incassi e pagamenti

Periodo amministrativo	T	T-1
SEZIONE A Incassi e Pagamenti		
	Dati in Euro	Dati in Euro
A1 INCASSI DELLA GESTIONE		
Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione		
Altri incassi		
sub totale		
A2 INCASSI IN C/CAPITALE		
Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
sub totale		
A3 TOTALE INCASSI		




A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

Attività tipiche		
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale		
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti		
sub totale		



Gli ETS che svolgono in via principale l'attività commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. e dovranno seguire particolare attenzione alla predisposizione del bilancio





Gli ETS di più grandi dimensioni, quelli che **superano 1 milione di euro di ricavi**, rendite e proventi o entrate comunque denominate, sono tenuti a:

- ✓ redigere un bilancio sociale;
- ✓ depositare il bilancio sociale nel RUNTS;
- ✓ Pubblicarlo sul proprio sito internet.

Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida da adottare con decreto e Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito il Consiglio nazionale del terzo settore.

Gli ETS con ricavi, rendite e proventi o entrate comunque denominate **superiori a € 220.000,00** (limite innalzato dal decreto correttivo, prima € 100.000,00) devono pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti e gli associati.



Lavoro negli ETS

Il Codice del Terzo settore opera una netta separazione tra le attività lavorative e quelle di volontariato, assicurando piena dignità ai lavoratori.

Attività di lavoro

Il codice indica i parametri del lavoro negli enti del Terzo settore, valida per **tutti gli ETS**, sottolineando **l'incompatibilità con la figura di volontario**.

Il lavoratore degli ETS è la persona che instaura con l'ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

Divieto di discriminazione – Parità di trattamento retributivo: I lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015, ovvero i CCNL, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Primo limite alle retribuzioni: In attuazione dei valori di giustizia e eguaglianza la differenza retributiva tra dipendenti non può essere superiore al **rapporto di 1:8**. Gli ETS devono attestare nel bilancio sociale (relazione di missione) il rispetto di questo parametro.

Secondo limite alle retribuzioni: è *vietata* la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di **retribuzioni o compensi superiori del 40%** rispetto a quelli previsti dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, nella formazione universitaria e post-universitaria, nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale.



Attività di volontariato

Il volontariato è l'**elemento centrale** dell'azione degli ETS .

*Il volontario è la **persona** che, per sua libera scelta, svolge attività **in favore del bene comune e della comunità**, per il tramite di un ETS , mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per **promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità** beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.*

E' obbligatoria l'assicurazione ai volontari per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere **rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute** e documentate (rimborso piè lista) ed è vietato il rimborso forfetario. *I limiti e le modalità di rimborso per tipologia di spesa deve essere preventivamente individuati da parte degli organi deliberativi dell'ente.*

Se lo statuto lo prevede, è consentito un rimborso massimo di 10€ al giorno e fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione. *L'organo sociale competente deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.*



Vi è **incompatibilità** tra la risorsa umana volontaria e risorsa umana retribuita.

Non si considera volontario l'associato che esercita gratuitamente una **carica sociale** o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'art 17 del D. Lgs. 117/2017 prevede l'obbligo di iscrivere in apposito **registro i volontari che svolgano la loro attività in modo non occasionale.**

Fermo il principio che ogni attività oggettivamente individuabile come prestazione di lavoro si presume effettuata titolo oneroso; questa presunzione trova il limite nella prova contraria che incombe sull'ente che dovrà dimostrare l'esistenza di una delle cause giustificatrici della gratuità del rapporto.

Per questo motivo è consigliabile **formalizzare la qualifica di operatore volontario** acquisendo preventivamente una dichiarazione del prestatore in cui motiva le finalità solidaristiche perseguite e che giustificano il rapporto di volontariato.



Il volontario è funzionale alla qualifica delle ODV e delle APS.

OVD	APS
Art. 32 D. Lgs. 117/17 per lo svolgimento delle attività di lavoro devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati	Art. 35 D. Lgs. 117/17 per lo svolgimento delle attività di lavoro devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati
Art. 33 D. Lgs. 117/17 possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari	Art. 36 D. Lgs. 117/17 possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.



Organi di controllo e organi di revisione

La riforma del terzo settore ha finalmente investito anche il campo della revisione legale e dell'organo di controllo degli ETS.

Prima della riforma, in assenza di una disciplina specifica per il no profit, si faceva riferimento alle norme dello statuto o, in mancanza, alla disciplina del c.c. prevista per le società di capitali.





Requisiti ORGANO DI CONTROLLO	Art. 30 D. Lgs 117/2017
ETS è una fondazione	Obbligatorio, anche monocratico
ETS è un'associazione (Aps, OdV, enti filantropici, reti associative, ecc..) che abbia superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none">• Totale attivo dello SP € 110.000,00• Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 220.000,00• Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 5 unità	Obbligatorio, anche monocratico.
La presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017	Obbligatorio, anche monocratico

In caso di organo monocratico, l'unico componente dell'organo deve essere scelto fra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 c.c. . Nel caso in cui si preveda un organo collegiale, almeno uno dei tre componenti deve essere dotato dei predetti requisiti.



Requisiti ORGANO DI REVISIONE	Art. 31 D. Lgs 117/2017
L'associazione e la fondazione che abbia superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none">• Totale attivo dello SP € 1.100.000,00• Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate € 2.200.000,00• Media dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 12 unità	Obbligatorio, anche monocratico.
La presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017	Obbligatorio, anche monocratico

Il revisore esterno affianca e non sostituisce l'organo di controllo interno.

La nomina del revisore esterno non è obbligatoria quando il controllo contabile sia effettuato dall'organo di controllo interno composto da almeno un revisore legale iscritto al registro.



Compiti e responsabilità dell'organo di controllo

Oltre alle normali verifiche di cui all'art. 2403 del c.c.:

- Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto;
- Rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'organo di controllo degli ETS sono demandate ulteriori specifiche incombenze.

Esso dovrà vigilare:

- sui principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/01, qualora applicabili;
- sull'osservanza, da parte dell'ente delle finalità a cui lo stesso è preposto. Verificare che l'ente eserciti prevalentemente le attività di interesse generali (art. 5) rispetto alle attività diverse, consentite solo in via secondaria e strumentale (art. 6);
- sulla raccolta fondi (art. 7);
- che il patrimonio venga destinato esclusivamente per attività statutaria per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e che non provveda, anche indirettamente alla distribuzione di utili (art. 8).

Inoltre, l'organo di controllo deve attestare che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti



Distribuzione indiretta di utili: casistiche

- a) Corrispondere ad amministratori, sindaci o chiunque rivesta cariche sociali compensi non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) Corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori al 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dal CCNL, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- c) Acquistare beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) Cessioni di beni o prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelli di mercato a soci, associati, partecipanti ...
- e) Corrispondere interessi passivi superiori di 4 punti al tasso annuo di riferimento a soggetti diversi dalle banche, intermediari finanziari per prestiti di ogni specie



Il controllo, infatti, è particolarmente importante negli Enp per diverse ragioni.

1. La prima consiste nel fatto che in tali enti non esistono interessi proprietari in senso tipico e quindi, a differenza delle imprese commerciali, viene a mancare il primo soggetto che si dà carico, rispondendone in proprio, sia patrimonialmente che a livello di responsabilità amministrativa, del corretto e coerente sviluppo dell'azione aziendale nel perseguimento di risultati in linea con le finalità statutarie.
2. Il controllo deve svolgere la funzione di tutela degli interessi convergenti negli Enp. La tutela di tali interessi deve essere svolta da professionisti indipendenti nell'interesse:
 - dei donatori sia per i contributi liberi che per quelli vincolati che hanno erogato;
 - della pubblica fede per la raccolta fondi con sollecitazione del pubblico;
 - dello Stato;
 - della collettività servita (si pensi all'assistenza sociale) laddove gli Enp surrogano o integrano servizi pubblici.



Descrizione attività di controllo	Esito attività di controllo			Note
	Positivo	Negativo	Ulteriori controlli	
<u>Personale dipendente</u>				
Rispetto dei minimali retributivi previsti dai CCNL di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2015				
Differenza retributiva tra dipendenti non sia superiori al rapporto di 1:8 calcolata sulla base della RAL				
Nel bilancio sociale o nella relazione di missione deve essere data l'informazione del rispetto del parametro precedente				
Verificare l'incompatibilità tra lavoro retribuito e volontariato				
<u>Volontariato</u>				
Dichiarazione preventiva del volontario circa le finalità di solidarietà				
Iscrizione del volontario nel registro dei volontari				
Verbale organo deliberativo dell'ETS che predetermina le condizioni e i limiti dei fimborsi spese (piè di lista)				
Verbale organo deliberativo dell'ETS che predetermina la tipologia di spesa e le attività per le quali sono ammesse i rimborsi con autocertificazione				
Rispetto dei limiti pari a € 10,00/gg e fino a € 150/mese				



Descrizione attività di controllo	Esito attività di controllo			Note
	Positivo	Negativo	Ulteriori controlli	
Settore sportivo ASD/SSD				
Attività sportiva dilettantistica				
Iscrizione nel registro CONI				
Attività che si dichiara di svolgere deve essere tra quelle previste dalla delibera CONI n. 14568 del 14/02/2017				
lettera di incarico/ contratto da cui si evince l' esercizio diretto di una delle attività sportive				
Ricevuta del compenso sportivo + autocertificazione + pagamento tracciato				
Verificare che sia stata elaborata e trasmessa la CU				
Verificare che sia stato elaborato e trasmesso 770 sono in caso di compenso superiore a € 10.000				
Attività amministrativo-gestionale				
contratto di cococo				
comunicazione al CPI				
elaborazione del cedolino-paga + autocertificazione + pagamento tracciato				